

tenenza alla nazione italiana perdendo così l'occasione di riacquistare la cittadinanza;

durante la visita in Croazia nel dicembre 2002, l'Ambasciata italiana di Fiume e i rappresentanti della comunità italiana hanno già parlato di quanto sopra riportato con il Ministro Tremaglia —:

come il Ministro giudichi l'eventualità dell'adozione di iniziative normative volte alla riapertura della possibilità della riacquisizione della cittadinanza italiana almeno per le comunità che risiedono nel territorio della Croazia. (4-06300)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

OLIVIERI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

con riferimento ai casi di diritto all'indennizzo secondo le previsioni della legge n. 210 del 1992, ed in particolare alla problematica di due signore che in seguito a emotrasfusioni hanno contratto una dorma di epatite, e sono quindi state danneggiate in modo irreversibili nel loro diritto alla salute, come riportato dal giornale *Il Trentino* in un articolo del giorno 8 marzo 2003 dal titolo « Contagiate ma non risarcite: ora intervenga la Provincia »;

le due donne sono state individuate ai sensi della legge n. 210 del 1992 quali meritevoli del relativo trattamento economico sia in sede amministrativa (a seguito di accertamento dell'esistenza di nesso di casualità tra il trattamento sanitario errato ricevuto e l'insorgenza di patologie croniche irreversibili) sia a seguito di accertamento giudiziale di tale posizione di diritto; le stesse — però — non hanno ancora ottenuto il trattamento ricono-

sciuto a causa delle lungaggini burocratiche e del « palleggiamento » di responsabilità tra gli organi di competenza;

nei due casi segnalati i tempi lunghi sarebbero imputabili alla fase dell'accertamento via giudiziale della sussistenza del diritto, a seguito del ricorso giurisdizionale proposto dalle interessate contro la prima pronuncia negativa della commissione medico legale;

tempi lunghi discendono inoltre dall'attesa dell'accertamento medico legale, che la stessa legge n. 210 del 1992 ha attribuito alla competenza delle commissioni mediche ospedaliere presso gli ospedali militari (quattro anni in media), e dall'attesa di circa un anno occorrente affinché il Ministero decreti l'effettivo pagamento delle somme dovute ai singoli pazienti da indennizzare;

una legge provinciale ha previsto l'anticipazione del trattamento economico da parte della provincia allo scopo di ridurre almeno l'attesa dovuta alla seconda fase, quella appunto necessaria al ministero per disporre la liquidazione, in attesa del previsto trasferimento della funzione alla Provincia —:

quali siano gli atti che il Ministro interrogato deve adottare per consentire alla provincia di subentrare nella gestione dei procedimenti in corso, consentendole di subentrare in via anticipata nella trattazione delle domande di indennizzo e loro liquidazione, risolvendo definitivamente le lungaggini burocratiche e i debiti verso i diritti danneggiati, come nel caso delle sue Signore in causa. (5-01994)

Interrogazioni a risposta scritta:

RUGGERI e LETTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 45 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), reca una norma di agevolazione contributiva a favore degli imprenditori artigiani e dei

coltivatori diretti, attribuendo loro, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, la possibilità di avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, con il limite che detta facoltà non venga esercitata per più di novanta giorni nel corso dell'anno;

l'individuazione delle cause di forza maggiore nonché le ulteriori determinazioni necessarie per l'attuazione della normativa di cui sopra sono rimandate dalla medesima legge ad un separato provvedimento interministeriale di attuazione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche agricole e forestali;

detto provvedimento, che avrebbe dovuto essere adottato entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, vale a dire entro il 2 marzo 2003, non è stato ancora emanato, né, a riguardo, risulta imminente l'attivazione dei Ministri competenti;

l'agevolazione annunciata dall'articolo 45 della legge sopra citata ha suscitato grandissimo interesse nel mondo dell'artigianato ma il mancato adempimento dei Ministri competenti all'emanazione del decreto di cui sopra, unito al fatto che la norma stessa sia una norma di sperimentazione e valida per il solo anno 2003, rischia di vanificarne definitivamente la portata agevolativa;

detta previsione, inoltre, riveste aspetti di particolare funzionalità in quanto valorizza le specificità delle imprese artigiane nelle quali l'ambito familiare dell'imprenditore che vi opera non permette di individuare soluzioni di continuità con l'impresa vera e propria —:

quali interventi il Ministro ritenga di assumere affinché si giunga alla tempestiva emanazione del decreto interministe-

riale di cui sopra, al fine di rendere effettiva l'agevolazione prevista. (4-06295)

COLASIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

gli imprenditori del Nord-Est, bisognosi di manodopera straniera, necessitano di informazioni e garanzie inerenti l'emanazione e i criteri procedurali contenuti nel prossimo decreto flussi per poter meglio programmare e organizzare le richieste per ottenere il visto d'ingresso dei lavoratori e per poter meglio preparare l'accoglienza necessaria —:

come intenda procedere, con quali modalità e con che tempistica, per la determinazione del decreto flussi per l'anno 2003, in modo da poter assicurare una migliore organizzazione per gli imprenditori che volessero assumere personale straniero;

quale quota di ingresso verrà destinata alla regione Veneto, importante realtà produttiva del paese, il cui apparato produttivo è strettamente condizionato dalla necessità di reperire manodopera straniera. (4-06302)

GERMANÀ. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 29, comma 1 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, obbliga i datori di lavoro esercenti attività edile di qualunque natura ad assolvere l'obbligo del versamento della contribuzione previdenziale, assistenziale ed assicurativa su di un imponibile commisurato ad un numero di ore non inferiore all'orario normale di lavoro (40 ore settimanali) stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative anche la prestazione di lavoro non è stata effettuata per la stessa durata e quindi la retribuzione non è stata erogata;

i servizi ispettivi recuperano la differenza in ore senza rilevare le assenze riconosciute e confermate dal lavoratore, così come avviene in tutti gli altri settori e calcolano su questa la cosiddetta « contribuzione virtuale »;

tale legge equipara la grande industria alla media e piccola, ed il singolo artigiano al proprietario che privatamente realizza la propria casa in economia;

tale legge sta già producendo una considerevole mole di ricorsi nell'ambito dei quali sono già state sollevate varie eccezioni di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 24 della Carta Costituzionale;

l'accordo di rinnovo del contratto Edili Confindustria del 29 gennaio 2002 al capo VII lettera a) prevede l'estensione degli obblighi di contribuzione nei confronti delle Casse Edili con meccanismi analoghi a quelli previsti dall'articolo 29 della legge n. 341 del 1995 con maggiori oneri economici a carico delle imprese e ciò è motivato dall'obiettivo di « evitare le forme di evasione contributiva connesse alla mancata denuncia di ore lavorate » —

se intenda adottare le opportune iniziative normative al fine di eliminare quanto di ingiusto e, addirittura illegittimo ad avviso dell'interrogante esista in quella legge che peraltro va a colpire l'occupazione nel settore dell'edilizia che è poi quello più in crisi nell'economia nazionale specie nel Sud del nostro Paese. (4-06308)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il Direttore di Confagricoltura Vito Bianco ha calcolato che un agricoltore che

conduca una media azienda agricola tipica del Centro Italia deve dedicare 108 giornate l'anno all'espletamento delle pratiche che esigono rapporti con gli sportelli pubblici;

secondo Bianco « per l'agricoltore si tratta di metà del suo tempo di lavoro e, si badi bene, per una mera gestione degli adempimenti di *routine* dell'impresa » (cfr. *Liberò* di sabato 10 maggio 2003 alla pagina 14);

il Direttore di Confagricoltura auspica che « si spezzi questa spirale che, grazie all'insufficiente qualità dei servizi pubblici, ma anche all'oggettiva difficoltà di applicare un quadro normativo spesso fissato da regole comunitarie, incentiva l'arte di arrangiarsi, con l'effetto di avere un sistema produttivo perennemente in precario equilibrio tra la voglia di rispettare le regole e l'impossibilità di farlo »;

la diagnosi di Vito Bianco, impietosa ma realistica, evidenzia una condizione imprenditoriale che difficilmente può coniugarsi con l'efficienza;

il generoso tentativo del Ministro per le risorse agricole di restituire competitività alle imprese agricole di fronte alle sfide europee e mondiali non può non tener conto del fatto che un imprenditore agricolo medio, costretto a dedicare quasi metà del suo tempo ad adempimenti formali e burocratici, non potrà mai essere veramente competitivo —

quali azioni siano state avviate per addivenire ad una semplificazione complessiva delle incombenze burocratiche ci sono costretti gli imprenditori agricoli;

se, per quanto di propria competenza, non ritenga di dovere attivare un monitoraggio costante per un serio controllo dei livelli di efficienza degli apparati pubblici che entrano in rapporto con gli imprenditori agricoli onde ridurre i tempi tecnici operando anche sul versante della capacità della pubblica amministrazione di garantire snellezza e velocità al disbrigo